Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 16 LUGLIO 1984:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a centosedici posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Concorsi, per titoli ed esami, a centosettanta posti di preside negli istituti tecnici.

Concorsi, per titoli ed esami, a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali.

(Da 1252 a 1254)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 16 LUGLIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Savona.

(1613)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, non convertito in legge

In conseguenza della votazione espressa il 12 luglio 1984 dall'Assemblea della Camera dei deputati in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283 (Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, deve intendersi respinto il relativo disegno di legge di conversione.

(3764)

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 13 luglio 1984, su proposta del Presidente del Consiglio, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Pietro Longo, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro del bilancio e della programmazione economica ed ha incaricato l'on. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri, di reggere *ad interim* il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(3763)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1984, n. **301.**

Norme di accesso alla dirigenza statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regime transitorio di accesso

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *a)* del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a)* del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.

Art. 2.

Concorso speciale per esami

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Corso-concorso

Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonchè dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica Amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'Amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il corso avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 4.

Seminari di informazione

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Art. 5.

Dirigenti dei ruoli speciali

I primi dirigenti dei ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, conseguono la promozione a dirigente superiore nell'ambito dello stesso ruolo speciale con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il posto di primo dirigente resosi in tal modo vacante nel ruolo speciale è soppresso.

Art. 6.

Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza

A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.

Art. 7.

Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche

Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali nominato nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

Art. 8.

Concorso pubblico

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

Art. 9.

Abrogazione di norme in contrasto

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 10.

Istituto centrale di statistica

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

GRAXI — GASPARI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 13 luglio 1984, n. **302.**

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 1.150 unità ripartite come segue:

a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 500 unità;

b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 200 unità;

c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unità;

d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unità;

e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unità.

Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneità compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze può bandire speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalità stabilite nel terzo e quarto comma. E' esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali.

Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso è bandito, distinti per ciascuna regione, nonché la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione.

I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facoltà di cui al presente comma. La graduatoria è compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.

Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per i concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze. Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato articolo 11 nè i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali.

Le commissioni esaminatrici sono composte da:

a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente;

b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalità previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze è autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello.

Art. 2.

Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 3.

In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori,

anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

Art. 4.

I capi dei compartimenti doganali, delle circoscrizioni doganali, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici, anche articolato in più periodi giornalieri, purché nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato.

I capi degli uffici suddetti possono altresì stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici sia protratto oltre l'orario normale di cui al precedente comma, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato, anche notturni e festivi.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario, di cui al secondo comma, spetta una maggiore retribuzione oraria rapportata al normale compenso per lavoro straordinario, pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento per le ore di servizio dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6.

Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, eventualmente in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.

Le maggiorazioni previste al quarto e quinto comma non sono cumulabili con l'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, né con la indennità di servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come modificato dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.

Art. 6.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono raddoppiate.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:

1) del ventitré per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;

4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza».

Agli effetti del pagamento delle indennità e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si considerano eseguite fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici è stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui alla tabella *B* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate.

Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalità di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in più periodi giornalieri purché nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresì stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.

Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in località disagiate individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, compete l'indennità prevista dallo stesso articolo 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.

Art. 8.

L'onere derivante dalla completa attuazione della presente legge è valutato in lire 24.000 milioni in ragione di anno per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e in lire 300 milioni per il personale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna. All'onere relativo all'anno 1984, valutato rispettivamente in lire 17.300 milioni ed in lire 168 milioni, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — DEGAN — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 303.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « medicina criminologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 304.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, n. 998, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 2733 del 15 marzo 1983, con la quale si chiede la rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, n. 998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 24 gennaio 1983;

Ritenuto opportuno rettificare l'errore materiale in cui si è incorsi nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, n. 998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, n. 998, citato nella premessa, è rettificato nel senso che la denominazione di « secondo istituto di prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » deve intendersi: « prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 305.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « chirurgia oncologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 306.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 153 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « cardiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 36

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 luglio 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1982 concernente norme relative alla concessione di un premio speciale di riporto per sardine e acciughe mediterranee.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1982 contenente norme relative alla concessione di un premio speciale di riporto per sardine e acciughe mediterranee e in particolare l'art. 1, comma primo;

Ritenuta la necessità di modificarne il testo per adeguarlo alle norme comunitarie in materia;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1982 è modificato con decorrenza dalla data di applicazione del medesimo nel seguente:

Il trasformatore che abbia concluso « contratti di acquisto » dovrà consegnarne un esemplare all'AIMA, ai fini della concessione del premio speciale di riporto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

Il Ministro: CARTA

(3707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 giugno 1984.

Dichiarazione di importanza internazionale delle zone umide denominate « Valli del Mincio, Paludi di Ostiglia, Torbiere d'Iseo, Palude Brabbia, Lago di Biandronno » per effetto della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici », firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1981;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari, dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici », tenutasi ad Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida « Palude di Ostiglia » costituisce l'ultimo relitto, particolarmente ben conservato, delle antiche Valli Grandi Veronesi, è di partico-

lare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica della zona, a causa della ricchezza della sua flora e della sua fauna, costituisce l'habitat insostituibile di diverse specie di piante ed animali, è sede di nidificazione di Airone rosso (*Ardea purpurea*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Cannaiola verdognola (*Acrocephalus palustris*), vi sostano regolarmente durante le migrazioni Falco pescatore (*Pandion haliaaetus*) e Falco cuculo (*Falco vespertinus*) ed è area di svernamento di Albanella reale (*Circus cyaneus*), Poiana (*Buteo buteo*) e diversi anatidi come risulta dalle ricerche dell'ornitologo Paolo De Franceschi;

Riconosciuto che la zona umida « Valli del Mincio » costituisce una delle più importanti zone umide d'acqua dolce della Pianura Padana, particolarmente ben conservata e di particolare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica della zona, a causa della ricchezza della sua flora e della sua fauna, costituisce l'habitat insostituibile di diverse specie di piante ed animali, è sede di nidificazione, tra gli altri di Tuffetto (*Podiceps ruficollis*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), Cannaiola verdognola (*Acrocephalus palustris*), Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*), Forapaglie castagnolo (*Lusciniola melanopogon*), Basettino (*Panurus biarmicus*), Pendolino (*Remiz pendulinus*) e Migliarino di palude (*Emberizia schoeniclus*) come risulta dalle ricerche dell'ornitologo Pierandrea Brichetti, ed è di significativo interesse come area di sosta durante le migrazioni e di svernamento per diverse specie di uccelli caratteristici delle zone umide;

Riconosciuto che la zona umida « Torbiere d'Iseo » costituisce, per l'Italia, un raro esempio particolarmente importante di torbiera, in considerazione anche della estensione dell'area e del suo grado di conservazione, che consente la sopravvivenza di varie specie vegetali e animali, tra i quali diversi Odonati di particolare interesse scientifico, è sede di nidificazione di diverse specie di uccelli tra i quali Tuffetto (*Podiceps ruficollis*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Voltolino (*Porzane porzana*), Salciaiola (*Locustella luscinioides*), Forapaglie (*Acrocephalus scoenobaenus*), Cannaiola verdognola (*Acrocephalus palustris*), Pendolino (*Remiz pendulinus*) e Migliarino di palude (*Emberizia schoeniclus*) come risulta dalle ricerche dell'ornitologo Pierandrea Brichetti ed è di significativo interesse come area di sosta durante le migrazioni e di svernamento per diverse specie di uccelli caratteristici delle zone umide;

Riconosciuto che la zona umida « Palude Brabbia » è di notevole interesse naturalistico e scientifico essendo una vasta torbiera cosparsa di numerosi spazi privi di vegetazione, di grande importanza per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli acquatici, ospita una ricca e variata fauna invertebrata, costituisce l'habitat insostituibile di diverse specie di piante ed animali, è sede di nidificazione di Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Tuffetto (*Podiceps ruficollis*), Svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Moriglione (*Aythia ferina*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e diverse altre specie ed è inoltre area di svernamento di Tarabuso (*Botaurus stellaris*), Albanella reale (*Circus cyaneus*), Poiana (*Buteo buteo*), Averla maggiore (*Lanius ex-cubitor*) ed altre specie come risulta dalle ricerche dell'ornitologo Pierandrea Brichetti;

Visto che dette zone umide sono state tutelate dalla regione Lombardia ai sensi della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, e che la stessa regione ha richiesto la dichiarazione di zone umide di importanza internazionale di tali aree, con nota n. 22364 del 22 settembre 1983;

Visto altresì che in dette aree non solo è tutelato opportunamente l'ambiente naturale ma vi è proibito l'esercizio venatorio ai sensi della già citata legge regionale 27 luglio 1977, n. 33;

Visto pertanto che vi sono i presupposti per dichiarare le aree di cui trattasi zone umide di importanza internazionale di tipo A, ai sensi della propria circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983, e che la regione Lombardia ha espresso in merito parere favorevole con nota n. 11709 del 10 aprile 1984;

Vista la sentenza n. 123, anno 1980, della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1977, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le zone umide « Valli del Mincio », ubicata in provincia di Mantova ed estesa ha 1081,69, « Torbiere d'Iseo », ubicata in provincia di Brescia ed estesa ha 324,57, « Palude Brabbia », ubicata in provincia di Varese ed estesa ha 459,43 e « Paludi di Ostiglia », ubicata in provincia di Mantova ed estesa ha 123,01, sono dichiarate di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Art. 2.

La regione Lombardia, alle cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela delle aree stesse, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi eventuale progetto od iniziativa suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale e in particolare floro-faunistica, per i successivi adempimenti a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro: PANDOLFI

PALUDI DI OSTIGLIA

REGIONE: LOMBARDIA

COMUNE: OSTIGLIA (MN)

Ha 123.01 scala 1: 25.000

TORBIERE D'ISEO

REGIONE: LOMBARDIA

COMUNI: CORTEFRANCA - ISEO - PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA: BRESCIA

Ha 324.57

PALUDE BRABBIA

REGIONE: LOMBARDIA

COMUNI: CASALE LITTA - CAZZAGO - BRABBIA - INARZO - TERNATE - VARANO BORGHI (VA)

Ha 459.43

0 1 2km

VALLI DEL MINCIO

COMUNE: CURTATONE - MANTOVA - PORTO MANTOVANO - RODIGO (MN)

Ha 1.081,69

(3625)

DECRETO 7 luglio 1984.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1984, la produzione di ciliege conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984 che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1661/84 della commissione del 13 giugno 1984 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'art. 17;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le ciliege conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1981-82; alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1982-83; ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1983-84 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Attesa le necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1984-85, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitata per i duroni e le altre ciliege dolci conservate allo sciroppo all'81,596%, per le amarene conservate allo sciroppo al 70,098%.

Le percentuali di cui al comma precedente si applicano, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1982-83, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1981-82, 1982-83 e 1983-84.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1982-83, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i trasformatori che non hanno prodotto ciliege conservate allo sciroppo nel 1983 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso, specificando se trattasi di duroni ed altre ciliege dolci o di amarene.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di ciliege conservate allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(3715)

DECRETO 7 luglio 1984.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1984, la produzione di pere Williams conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984 che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione del 25 giugno 1984 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'art. 17;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le pere Williams conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1981-82; alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1982-83; ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1983-84 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Attesa le necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1984-85, la concessione dell'aiuto alla produzione di pere Williams conservate allo sciroppo è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 69,78%.

La percentuale di cui al comma precedente si applica, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1982-83, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1981-82, 1982-83 e 1983-84.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1982-83, la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i trasformatori che non hanno prodotto pere Williams conservate allo sciroppo nel 1983 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di pere Williams conservate allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(3716)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1984.

Integrazione della composizione dell'ottavo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, con la quale è stato istituito il comune di Trecase comprendente i territori della frazione di Trecase già appartenente al comune di Boscotrecase;

Considerato che lo stesso comune di Trecase — per essere formato da territori provenienti dal comune di Boscotrecase, appartenente all'VIII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Napoli — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3627 del 12 giugno 1984, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Trecase è inserito nell'VIII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Napoli, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Boscotrecase - Cercola - Ercolano - Ottaviano - Pollena Trocchia - San Giuseppe Vesuviano - San Sebastiano al Vesuvio - Sant'Anastasia - Somma Vesuviana - Terzigno - Torre del Greco - Trecase.

Sede della commissione: Torre del Greco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3689)

DECRETO 3 luglio 1984.

Integrazione della composizione del decimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 60, con la quale è stato istituito il comune di Santa Maria La Carità comprendente i territori della frazione di Santa

Maria La Carità e le contrade di Petraro, Madonna delle Grazie, Cappella dei Bisi, Pontone e Lattaro già appartenenti al comune di Gragnano;

Considerato che lo stesso comune di Santa Maria La Carità — per essere formato da territori provenienti dal comune di Gragnano, appartenente al X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Napoli — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3626 del 12 giugno 1984, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Santa Maria La Carità è inserito nel X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Napoli, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Agerola - Casola di Napoli - Castellammare di Stabia - Gragnano - Lettere - Pimonte - Santa Maria La Carità - Sant'Antonio Abate.

Sede della commissione: Castellammare di Stabia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3690)

DECRETO 5 luglio 1984.

Istituzione della sezione doganale di Sedico dipendente dalla dogana di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 7 del citato testo unico, che consente di istituire sezioni doganali ubicate fuori della provincia nella quale ha sede la dogana dalla quale dipendono, quando tali sezioni sono destinate a funzionare « in prossimità dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di istituire in Sedico (Belluno) una sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, la sezione doganale di Sedico, dipendente dalla dogana di Venezia.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del precitato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3730)

DECRETO 5 luglio 1984.

Istituzione della sezione doganale « Shell Italia » dipendente dalla dogana di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Vista la richiesta presentata dalla Shell Italia S.p.a. intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso il proprio deposito doganale privato sito in Milano, alla via Brunetti n. 26 ed adibito alla custodia di prodotti chimici nocivi ed infiammabili;

Considerata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale Shell Italia, dipendente dalla dogana di Milano, destinata a funzionare presso il deposito doganale privato della Shell Italia S.p.a., sito nel comune di Milano, alla via Brunetti n. 26.

Ai sensi del citato art. 9 le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per il territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3731)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 luglio 1984.

Contingente comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1735/84 del Consiglio del 18 giugno 1984 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 10.000 assegnata all'Italia di cui al contingente comunitario di giovenche e vacche di montagna — regolamento (CEE) n. 1735/84 — viene ripartito tra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino in due parti. Una prima aliquota, pari a 9.000 capi, è attribuita dopo l'entrata in vigore del presente decreto. I restanti capi saranno assegnati in modo da assicurare continuità nell'utilizzo del contingente e secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolto.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.296) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato di importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo di importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro: CAPRIA

(3728)

DECRETO 12 luglio 1984.

Contingente comunitario di capi 5.000 di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1719/84 del Consiglio del 18 giugno 1984 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tarif-

fario comunitario di capi 5.000 di tori, giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relative al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 3.150 assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di tori, giovenche e vacche alpine — regolamento (CEE) n. 1719/84 — viene ripartita fra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino in due parti. Una prima aliquota, pari a 2.850 capi, è attribuita dopo l'entrata in vigore del presente decreto. I restanti capi saranno assegnati in modo da assicurare continuità nell'utilizzo del contingente e secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.296) per ogni capo richiesto.

Ciascuno interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato di importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione, a valere sulla citata disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo di importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro: CAPRIA

(3729)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1984.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Colombo - Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni S.p.a., in Roma, nonché liquidazione coatta amministrativa della società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 10 settembre 1974 e 23 febbraio 1982 con i quali la Colombo S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa nei rami: aeronautica, automobili,

cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattia, responsabilità civile terzi, trasporti, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, tutela giudiziaria, altri danni ai beni, perdite pecuniarie di vario genere nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1984 con il quale è stato fatto divieto alla Colombo S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1984 con il quale, ai sensi dell'art. 69 del citato testo unico n. 449 del 1959, è stata irrogata alla Colombo S.p.a. la sanzione di L. 4.862.993 (quattromilioniottocentosessantaduemilanovecentonovantatre).

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1984 con il quale. ai sensi dell'art. 21 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è stata irrogata alla Colombo S.p.a. la sanzione di L. 20.000.000 (ventimilioni);

Visto il telex in data 29 giugno 1984, con il quale la Toris - Società di revisione S.a.s. ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del sesto comma dell'art. 68 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, i motivi per i quali ha ritenuto di non rilasciare alla Colombo S.p.a. la certificazione del bilancio dell'esercizio 1983;

Vista la lettera in data 4 luglio 1984, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato in pari data di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Colombo S.p.a. del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono indicate le motivazioni che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Colombo S.p.a. nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.

Art. 2.

La Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carmelo Caruso.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonchè di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale già dipendente della Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. Assitalia - La Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma.

Art. 5.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire tre milioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3732)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. 307.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla terza cattedra di clinica medica (per le esigenze del servizio di gastroenterologia e della scuola di specializzazione di gastroenterologia) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO 9 aprile 1984, n. 308.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla terza clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 63

DECRETO 9 aprile 1984, n. **309.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

sezione di anatomia patologica del dipartimento di biopatologia umana . posti 1

dipartimento di scienze neurologiche » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO 26 aprile 1984, n. **310.**

Autorizzazione alla regione Basilicata ad acquistare un immobile.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.000.000.000, il fabbricato in costruzione sito in Potenza, contrada Gallitello, di proprietà dell'impresa Auletta e parzialmente della società in nome collettivo « L'Alimentare Lucana », esteso su una superficie di mq 1269 e sviluppato su sei piani per una superficie complessiva di mq 6802, insistente su una più vasta area, pure compresa nell'acquisto, di mq 4739, riportata nel nuovo catasto terreni al foglio 46, particelle 540, 1061, 1062, 790, da adibire ad uffici regionali.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1984
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 81

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni fiscali con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.

Il giorno 26 giugno 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni fiscali con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1983, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1983.

In conformità dell'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 26 giugno 1984.

(3717)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 694-AL »: Dallera Fernando, in Valenza;
« 2284-AL »: Quattro PI di Pecis Augusto, in Alessandria;
« 2418-AL »: Bonafede Angelo, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 290-AR »: Centro catene, rappresentante Boschi Piero, in Arezzo;
« 311-AR »: Gold House S.r.l., rappresentante Piccardi Luciana, in Montevarchi;
« 408-AR »: Ciofi F. & Maffei P., rappresentante Ciofi Fiorenzo, in Civitella.

Provincia di Como:

« 15-CO »: Mojana & Trombetta, in Como.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 2110-AL »: Lenti Dorina, in Valenza.

Provincia di Como:

« 22-CO »: Grigioni Armando, in Como.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Arezzo:

« 435-AR »: Metal preziosi, in Arezzo.

Provincia di Como:

« 18-CO »: Prina Giuseppe, in Erba;
« 56-CO »: Pennacchioli Elio, in Como;
« 61-CO »: Ariata Adelio, in S. Fermo della Battaglia;
« 62-CO »: Bonsanto di Bonsanto Luciano e Ciro, in Lecco.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Silvia Kelly, in Lecco, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 42-CO » è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati ad eccezione di uno per il quale la ditta stessa ha presentato dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente.

(3300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi dell'11 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1744 —	1744 —	1744,10	1744 —	—	1744 —	1744 —	1744 —	1744 —	1744 —
Marco germanico	613,100	613,100	613,35	613,100	—	613,05	613 —	613,100	613,100	613,10
Franco francese	199,710	199,710	199,90	199,710	—	199,68	199,650	199,710	199,710	199,71
Fiorino olandese	543,220	543,220	543,40	543,220	—	543,28	543,350	543,220	543,220	543,22
Franco belga	30,205	30,205	30,20	30,205	—	30,20	30,197	30,205	30,205	30,20
Lira sterlina	2274,100	2274,100	2277,50	2274,100	—	2274,40	2275,80	2274,100	2274,100	2274,10
Lira irlandese	1877,800	1877,800	1880 —	1877,800	—	1877,40	1877 —	1877,800	1877,800	—
Corona danese	167,70	167,70	167,70	167,70	—	167,70	167,70	167,70	167,70	167,70
E.C.U.	1369,500	1369,500	1367,75	1369,500	—	1369,02	1368,550	1369,500	1369,500	1369,50
Dollaro canadese	1309,50	1309,50	1310 —	1309,50	—	1309,55	1309,60	1309,50	1309,50	1309,50
Yen giapponese	7,203	7,203	7,20	7,203	—	7,20	7,204	7,203	7,203	7,20
Franco svizzero	727 —	727 —	726,85	727 —	—	726,67	726,350	727 —	727 —	727 —
Scellino austriaco	873,80	873,80	87,40	873,80	—	87,37	87,360	873,80	873,80	873,8
Corona norvegese	212,860	212,860	212,75	212,860	—	212,88	212,900	212,860	212,860	212,86
Corona svedese	210,070	210,070	209,90	210,070	—	210,06	210,050	210,070	210,070	210,07
FIM	289,700	289,700	289,75	289,700	—	289,75	289,800	289,700	289,700	—
Escudo portoghese	11,500	11,500	11,70	11,500	—	11,57	11,650	11,500	11,500	11,50
Peseta spagnola	10,811	10,811	10,81	10,811	—	10,81	10,810	10,811	10,811	10,81

Media dei titoli dell'11 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	68 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,800
» 6 % » » 1971-86	88,800
» 6 % » » 1972-87	84,900
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,785
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84	99,950
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100,100
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,450
» » » » 1- 2-1983/85	100,300
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,900
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,850
» » » » 1- 5-1982/86	101,775
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1983/86	100,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,025
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	101,600
» » » » 1- 2-1983/87	101,125
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	100,850
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	99,575
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	100,875
» » » » 1-11-1983/88	100,825
» » » » 1-12-1983/90	100,850
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,300
» » » 18 % 1- 1-1985	101,550
» » » 17 % 1- 5-1985	101,575
» » » 17 % 1- 7-1985	102,475
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » » 16 % 1- 1-1986	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,500
» » » » 1983/90 11,50 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1744 —
Marco germanico	613,050
Franco francese	199,680
Fiorino olandese	543,285
Franco belga	30,201
Lira sterlina	2274,950
Lira irlandese	1877,400
Corona danese	167,700
E.C.U.	1369,020
Dollaro canadese	1309,550
Yen giapponese	7,203
Franco svizzero	726,675
Scellino austriaco	87,370
Corona norvegese	212,880
Corona svedese	210,060
FIM	289,750
Escudo portoghese	11,575
Peseta spagnola	10,810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Ancona.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1984 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso, il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative che prestano l'assistenza domiciliare agli infermi, agli anziani ed all'infanzia, operanti nella provincia di Ancona è stabilito in venti giornate lavorative mensili.

(3721)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 27 febbraio 1981, di approvazione del programma generale di metanizzazione (deliberazione 27 aprile 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la delibera CIPE del 27 febbraio 1981 con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la normativa generale e procedurale emanata dalla Cassa per il Mezzogiorno per la presentazione da parte dei comuni, loro consorzi e concessionari delle domande di ammissione ai benefici di legge ai fini dell'istruttoria sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del punto 4.3 della citata delibera CIPE del 27 febbraio 1981;

Visto il punto 5., secondo e terzo comma, della citata delibera CIPE del 27 febbraio 1981, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio dei contributi qualora non siano stati presentati stati di avanzamento entro sei mesi dalla concessione delle agevolazioni, nonché se i lavori previsti in progetto non siano stati completati e avviato l'inizio dell'esercizio entro i termini previsti dal provvedimento di concessione;

Considerato che l'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 febbraio 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, prevedendo che gli stati di avanzamento dell'opera debbano essere non inferiori al 30 per cento dell'opera stessa, ha reso per la maggior parte dei comuni e loro concessionari praticamente impossibile il rispetto del termine previsto per la presentazione del primo stato di avanzamento, per i molteplici, complessi e incomprimibili adempimenti a questo connessi;

Ritenuto altresì di dover prevedere disposizioni sulle procedure tecnico-amministrative connesse alla realizzazione e al completamento dei lavori e in particolare su collaudo delle opere realizzate, anche per dare uniformità di indirizzo a tutti i comuni interessati dal programma di metanizzazione;

Visto il parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali in data 1° marzo 1984;

Sentiti l'ANCI e la CISPEL;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;

Delibera:

1) Il secondo e terzo comma del punto 5. della delibera CIPE del 27 febbraio 1981, sono integrati e modificati come segue:

a) il termine per il completamento dei lavori previsti in progetto e l'inizio dell'esercizio decorre dalla data di trasmissione, da parte del Ministro del tesoro, del decreto di concessione alle amministrazioni interessate;

b) il primo stato di avanzamento deve essere presentato non oltre il termine pari alla metà di quello previsto nel decreto di concessione per l'ultimazione dei lavori a decorrere dalla data di trasmissione del decreto stesso alle amministrazioni interessate. Il predetto termine massimo non potrà in ogni caso essere inferiore a mesi sei.

Il Ministro del tesoro può concedere — su motivata richiesta dei comuni e loro concessionari — sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento, nonché del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori e l'inizio dell'esercizio, fermi restando le voci di spesa approvate e l'accantonamento previsto per revisione prezzi.

2) Le varianti in corso d'opera dovranno — previa approvazione da parte del comune — essere tempestivamente trasmesse alla Cassa per il Mezzogiorno che le valuta e ne dà comunicazione al Ministero del tesoro, fermo restando l'importo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni.

3) Il collaudo delle reti urbane di distribuzione del gas è approvato dal comune che provvede alla nomina del collaudatore. In sede di collaudo, il comune potrà ammettere una compensazione in favore delle voci di spesa comprese nella categoria « opere e strumentazioni » di cui al punto 5.3 della normativa tecnico-amministrativa predisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, fermo restando l'importo globale del decreto di concessione delle agevolazioni.

Le risultanze del collaudo saranno trasmesse alla Cassa per il Mezzogiorno che, effettuati gli opportuni riscontri con il progetto istruito e l'atto concessivo, ne darà comunicazione al Ministero del tesoro per il provvedimento d'accertamento della situazione finale.

4) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro trenta giorni emana direttive alla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti ed anche ai fini del coordinamento operativo-informativo a supporto delle attività delle amministrazioni centrali interessate alla metanizzazione del Mezzogiorno.

5) Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano anche ai decreti di ammissione ai benefici di legge già emanati dal Ministro del tesoro.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il presidente delegato: LONGO

(3700)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1984-85. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 164 del 15 giugno 1984).

Nell'atto disciplinare allegato al comunicato citato in epigrafe, devono apportarsi le seguenti rettifiche:

A) Il prezzo base d'acquisto del frumento duro indicato in L. 445.898,56/Tonn. deve intendersi sostituito da quello di L. 446.898,56/Tonn.

B) L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato disciplinare è sostituito dal seguente testo:

« Per i mesi di maggio e giugno 1985 e giugno e luglio 1985, rispettivamente per il frumento duro e per le altre specie cerealicole, i prezzi base di acquisto sono aumentati di un importo pari alla differenza tra tali prezzi e quelli validi rispettivamente per il mese di luglio per il frumento duro e agosto 1985 per le altre specie cerealicole.

I prezzi di luglio ed agosto 1985 sono determinati applicando ai prezzi fissati dalla Comunità europea per la campagna 1984-85 ed espressi in ECU, il tasso di cambio della lira verde in vigore al momento in cui viene effettuato l'acquisto ».

(3718)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le leggi 29 giugno 1961, n. 577; 15 dicembre 1967, n. 1262 e 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente l'istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983 e il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191) concernenti nuovi titoli di studio in aggiunta a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, in servizio, muniti di brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica e moderna della scuola europea, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il ventisettesimo anno di età se ufficiali o il trentottesimo anno di età se sottufficiali. Detti limiti sono aumentabili:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché, complessivamente, non venga superato il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

2) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

3) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

4) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, quale ufficiale in s.p.e. del ruolo naviganti speciale;

5) abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20 determinabile sia in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica, sia in base alla media aritmetica dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali;

c) del grado di addestramento del candidato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª sezione - 00185 Roma, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, direttamente al Ministero, corredate dai documenti (in bollo) che conferiscono, a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalla dichiarazione di accettazione della nomina ad ufficiale in s.p.e. (vedi allegato 3).

Copia della domanda, in carta semplice, dovrà essere trasmessa, nel termine suddetto, ai comandi di appartenenza che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro quindici giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

fotocopia integrale delle schede valutative degli ultimi sette anni (o, se trattasi di ufficiale di complemento o sottufficiali con minore anzianità di servizio, fotocopia di tutte le schede valutative redatte);

fotocopia autenticata del libretto di volo, aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

specchio riepilogativo dal quale risultino, distintamente, le ore di volo effettuate su velivoli convenzionali o su reattori;

dichiarazione da cui risulti se il candidato abbia, alla stessa data, la qualifica — combat ready — con o senza limitazioni e se lo stesso sia istruttore di pilotaggio, con l'indicazione della categorizzazione;

relazione conforme all'allegato 4 del bando.

Gli stati di servizio ed i fogli matricolari saranno acquisiti d'ufficio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica e consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

gli eventuali precedenti penali;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderino ricevere le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia di origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

I candidati hanno l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata da inviare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica o alla prova orale d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione in caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in servizio permanente effettivo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'idoneità fisica al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario, senza diritto di voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale.

b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una delle prove d'esame nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 *il giorno* 10 *luglio* 1984 *alle ore* 8.

In caso di modifica del giorno o/e della sede d'esame, sarà data diretta comunicazione agli interessati in tempo utile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

E' fatto obbligo ai candidati di presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 7.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 2, punto 5), e alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita non (certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati dalla pretura e dalla procura);

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in s.p.e.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di alcuni vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione della durata di tre mesi.

L'anzianità relativa di nomina e sottotente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato negli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 220

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi allo Stato maggiore Aeronautica - 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure al Ministero difesa Aeronautica - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

A norma dell'art. 6 del bando, sarà data diretta comunicazione agli interessati della data e della sede che saranno stabilite per lo svolgimento della prova scritta.

(3682)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1984 con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti (registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1984, registro n. 17 Difesa, foglio n. 394) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 dell'8 giugno 1984;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è riaperto il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

(3753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'ufficio tecnico dell'Università degli studi di Pisa per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade in trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(3680)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di ostetrica presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica I . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Messina per nove posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3678)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'ufficio tecnico dell'Istituto universitario orientale di Napoli per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'ediliza e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(3681)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

orto botanico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di tecnica delle costruzioni . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

II Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3679)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(3724)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 1 - CHIRURGICO GENERALE E SPECIALISTICO - (MEDICINA E CHIRURGIA):

audiologia;
cardioangiochirurgia;
chirurgia;
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia pediatrica;
chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva;
chirurgia della mano;
chirurgia oculare;
chirurgia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale;
ortopedia;
chirurgia dell'infanzia;
chirurgia toraco-polmonare;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia sperimentale e microchirurgia;
endocrinochirurgia;
foniatria;
ginecologia e ostetricia;
microchirurgia e chirurgia sperimentale;
odontostomatologia;
oftalmologia;
odontoiatria e protesi dentaria;
oculistica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
ortognatodonzia;
ostetricia e ginecologia;
ortopedia e traumatologia dell'apparato motore;
pronto soccorso e terapia d'urgenza;
tecniche semiologiche speciali chirurgiche;
urologia.

Convocazione: giorno 14 settembre 1984 alle ore 8,30 presso la terza clinica chirurgica Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena n. 324 - Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 1 - (MEDICINA VETERINARIA):

ispezione degli alimenti di origine animale;
sanità pubblica veterinaria;
biochimica marina;
diritto e legislazione veterinaria.

Convocazione: giorno 25 settembre 1984 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano terzo - Viale Trastevere - Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 3 - (AGRARIA):

scuola di specializzazione in «viticoltura ed enologia».

Convocazione: giorno 25 settembre 1984 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano terzo - Viale Trastevere - Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 3 - (MEDICINA VETERINARIA):

clinica dei piccoli animali;
malattie dei piccoli animali;
fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.

Convocazione: giorno 20 settembre 1984 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano terzo - Viale Trastevere - Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 4 - (AGRARIA):

scuola di specializzazione in «zootecnica».

Convocazione: giorno 18 settembre 1984 alle ore 8,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano terzo - Viale Trastevere - Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

SETTORE DI ARCHITETTURA:

scuola di specializzazione in «studio e restauro dei monumenti».

Convocazione: giorno 24 settembre 1984 alle ore 9 facoltà di architettura sede Valle Giulia - Via Gramsci - Aula G. 1 - Roma.

(3713)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di allievi aspiranti commissari, al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, per la nomina a vice commissari della Polizia di Stato.

Stante l'attuale impossibilità di prevedere il numero di domande di partecipazione, la data e la sede di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di allievi aspiranti commissari, al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, per la nomina a vice commissario in prova della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 25 giugno 1984, saranno rese note mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1984.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(3602)

ENTE PER IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA « LEONARDO DA VINCI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi a posti di personale del ruolo tecnico.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, banditi dal Museo nazionale della scienza e della tecnica, via San Vittore, 21 - 20123 Milano, per i seguenti posti:

un posto di operatore tecnico per mansioni di addetto alle macchine contabili, per gli uffici di ragioneria dell'ente;

un posto di operatore tecnico con la qualifica di mestiere di elettromeccanico per i servizi dell'ente.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' confermata la validità delle domande già presentate; coloro che intendono produrre titoli da integrare alla precedente domanda di ammissione devono presentarli entro tale termine.

Per dettagliate informazioni o per ottenere copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente.

(3705)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige al concorso, per esami, a due posti di coadiutore *dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia* da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 173 del 25 giugno 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, alla pagina 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 13, sesto comma, prima riga, dove è scritto: «lettere *e*) e *d*)» leggasi: «lettere *c*) e *d*)».

(3758)

Errata-corrige al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Ancona. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 173 del 25 giugno 1984).

Nel concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 13, sesto comma, prima riga, leggasi: «lettere *c*) e *d*)», anziché: «lettere *a*) e *d*)»;

allo schema esemplificativo di domanda allegato al bando di concorso, alla nota n. 4, dove è scritto: «(anche se sia stata concessa amnistia, condono e perdono giudiziale)», leggasi: «(anche se sia stata concessa amnistia, *indulto*, condono e perdono giudiziale)».

(3759)

Errata-corrige al concorso, per esami, ad otto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 177 del 28 giugno 1984).

Nel concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 5423 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 13, ottavo comma, sesta riga, leggasi: «*attestato*», anziché: «*estratto*»;

alla pagina 5424, allo schema esemplificativo della domanda, allegato al bando di concorso, alla terzultima riga, leggasi: «*indirizzare*», anziché: «*indirizzate*».

(3760)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 192 del 13 luglio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente presso gli Istituti Frisia di Merate e due posti di collaboratore direttivo presso la segreteria generale e presso la ripartizione economico-finanziaria.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227